



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 novembre 2023 n.167

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 19, commi 1 e 3 della Legge 28 giugno 2010 n.118, l'articolo 33, comma 4 e l'articolo 45, comma 5 della Legge 9 maggio 2023 n.80;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 21 novembre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e dagli articoli 33 e 45 della Legge 9 maggio 2023 n.80.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di trecento, così ripartiti:

- a) duecentosettantacinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale;
- b) venticinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di seicentotrenta, così ripartiti:

- a) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come

- assistenti di persone con disabilità ovvero invalidità;
- b) centoquaranta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
- c) quattrocentotrenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
- d) trenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e integrato dall'articolo unico, comma 6 del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48 ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage ovvero tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
- e) venti permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività artistiche;
- f) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni;
- g) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio assunti presso imprese di servizio che svolgono attività di traslochi;
- h) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese che svolgono tale attività o di lavaggio auto.

Art. 4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010 è di cinque.

Art. 5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge n.118/2010 è di quarantacinque.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di venticinque.

Art. 7

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di

millecentoventicinque.

Art.8

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all'articolo 10-ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di centoventi.

Art. 9

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è di trenta.

Art.10

1. Il numero massimo complessivo di permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi, di cui rispettivamente all'articolo 33 ed all'articolo 45 della Legge n.80/2023 è di cento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

